EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 120° — Numero 91**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Domenica, 1° aprile 1979** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1979 registro n. 4 Difesa, foglio n. 325

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

(*Alla memoria*)

DI RAUSO Gaetano, nato a Capua (Caserta) il 15 febbraio 1951, brigadiere dei carabinieri della legione CC. di Brescia. — Addetto a nucleo operativo di compagnia, in occasione di rapina ad istituto di credito, affrontava, da solo e con estrema determinazione, due banditi, armati di pistola, che, per agevolare la consumazione del delitto da parte di altri due malviventi, avevano fatto irruzione in un vicino bar e, armi in pugno, avevano disattivato il telefono ed immobilizzato gli astanti. Fatto segno ad azione di fuoco, nonostante le gravissime ferite riportate, per cui decedeva poco dopo, reagiva con la propria pistola colpendo mortalmente uno dei malfattori e ferendo l'altro. L'operazione da lui predisposta e condotta con l'ausilio di altri due militari dell'Arma si concludeva con l'arresto di tre malviventi, il sequestro di quattro pistole ed il recupero dell'intera refurtiva. — Capralba (Cremona), 4 aprile 1978.

MEDAGLIA DI BRONZO

RAFFA Pasquale, nato a Capo d'Orlando (Messina) il 18 ottobre 1938, appuntato dei carabinieri della legione CC. di Palermo. — In servizio isolato nella sede, minacciato alle spalle da rapinatore armato di fucile a canne mozze, che gli intimava di precederlo in vicino istituto bancario ove trovavansi già due complici, con determinazione, e sprezzo del pericolo reagiva ed ingaggiava violenta colluttazione col malvivente, riuscendo a disarmarlo. Il malfattore, mentre stava per essere immobilizzato, estraeva repentinamente una rivoltella e faceva fuoco contro il graduato, ferendolo gravemente. Si dava quindi alla fuga con i correi, senza portare a termine la rapina. — Monreale (Palermo), 9 febbraio 1978.

(2249)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1979, n. **91.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Il primo comma dell'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è così modificato, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183:

a) al punto 3) sono soppresse le parole « e fino a 15 miliardi di lire »;

b) il punto 4) è soppresso.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Il terzo comma dell'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dal seguente:

« In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti ».

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-*bis*. — Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, si considerano « ammodernamenti » le ini-

ziative le cui attuazioni specifiche non presuppongono un aumento dell'occupazione aziendale, ad eccezione di quello derivante dall'applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, nonchè dall'incremento di manodopera femminile, e che siano volte ad apportare innovazioni agli impianti, con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività.

Si considerano « ammodernamenti » anche le iniziative che, ove richiesto da vincoli urbanistici, comportino cambiamenti nella ubicazione dello stabilimento purchè tale mutamento ubicazionale avvenga nell'ambito del medesimo comune del comprensorio, ove definito, o delle comunità montane o dei comuni viciniori.

Art. 3-*ter*. — Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle domande di finanziamento agevolato presentate agli istituti ed aziende di credito anteriormente al 31 dicembre 1977, si considerano aree insufficientemente sviluppate del centro-nord le zone depresse determinate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni e integrazioni.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

I primi due commi dell'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono sostituiti, per le domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti commi:

« Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.

Il finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi ».

Il limite di 15 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 72 ed al primo comma dell'articolo 74 del citato testo unico è elevato a 30 miliardi.

All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

L'agevolazione di cui agli articoli 26, terzo comma, 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 105, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si intende applicabile anche alle società che, avendo realizzato nei territori ivi indicati nuove iniziative produttive, esercitino anche fuori dei territori medesimi altre attività. In tal caso l'agevolazione si applica limitatamente alla parte di reddito derivante dalle iniziative produttive del Mezzogiorno.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica delle norme ivi indicate.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

All'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonchè per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'articolo 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'articolo 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto »;

b) il terzo comma è soppresso;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorchè i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Il decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

« Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a lire 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenute a comunicare al CIPI, oltre quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i programmi complessivi degli investimenti costituiti dai progetti di nuovi impianti, di ampliamento e di ammodernamento, nonchè i progetti di ristrutturazione e di riconversione ammissibili ai benefici della presente legge, di cui fondatamente si prevede l'inizio della realizzazione entro l'anno successivo a quello della presentazione delle richieste di agevolazioni. Si dovrà indicare in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonché delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fab-

bisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla presidenza della commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13 ».

L'articolo 10 *è sostituito dal seguente*:

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

« La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 4, nonchè dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo, anche in deroga alle norme di legge e di statuto, in base ad apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

L'articolo 11 *è sostituito dal seguente*:

Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1101 e dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e non anche il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere concesso, limitatamente agli investimenti fissi avviati a realizzazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal precedente articolo 2, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853.

I comitati interministeriali previsti dalle leggi di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sciolti.

L'articolo 12 *è sostituito dal seguente*:

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è sostituito dal seguente:

« La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 2.000 milioni è subordinata all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350 ».

Dalle spese ammissibili alle agevolazioni previste dalle leggi relative agli incentivi finanziari a favore di iniziative industriali si intendono esclusi gli interessi intercalari.

Dopo l'articolo 12 *sono aggiunti i seguenti*:

Art. 12-*bis*. — Il primo e il secondo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sostituiti dai seguenti:

« E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'articolo 2, lettera *f*), della presente legge.

La garanzia del fondo di cui al comma precedente è di natura sussidiaria e può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate.

La garanzia si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall'Istituto finanziatore e può raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto, nonchè a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti.

I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare ».

Art. 12-*ter*. — L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, come modificato dall'articolo 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti di credito, indicati nel precedente articolo 3, che deliberino operazioni di credito agevolato ai sensi del presente decreto, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a stipulare i finanziamenti al tasso di interesse agevolato previsto per le iniziative indicate nei precedenti articoli 5, 6, 8 e 12 ed a procedere alla loro erogazione in conformità alle norme del presente decreto e alle successive norme di attuazione nonchè ai contratti, senza attendere che i provvedimenti di concessione del contributo in conto interessi siano emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Qualora i suddetti provvedimenti non siano emanati entro sei mesi dalla data di stipulazione, gli istituti di credito potranno chiedere alle imprese finanziate, per ogni rata scadente successivamente, anche l'importo corrispondente alla rispettiva quota di contributo in conto interessi ancora non concesso, fermo restando che per la prima rata viene mantenuto il tasso agevolato di interesse.

Nel caso che le iniziative siano ammesse al credito agevolato, il contributo è concesso in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della stipulazione del contratto, con decorrenza dalla data della prima erogazione dell'importo finanziato. Riscosso il contributo, gli istituti accrediteranno alle imprese finanziate quanto da esse eventualmente pagato in applicazione del precedente comma ».

Art. 12-*quater*. — Per le operazioni che sono state stipulate dagli istituti di credito a medio termine con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica

9 novembre 1976, n. 902, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge a tasso pari o superiore al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi è concesso con decorrenza dalla data della stipula ed in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente al momento della stipula ed il tasso che per ciascuna operazione è applicabile ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 31 marzo 1979, n. **92**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonchè norme in materia di obblighi contributivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *primo comma, dopo le parole*: si applica altresì, *sono inserite le seguenti*: alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonché.

All'articolo 3, *sono aggiunti i seguenti commi*:

Il termine di cui al comma precedente si applica anche al versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979 sono abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti con periodicità diversa da quella mensile.

Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli addetti ai servizi domestici e familiari nonché ai contributi dovuti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Dopo l'articolo 3 *è aggiunto il seguente*:

Art. 3-*bis*. — Con effetto dal 1° aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale, giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

Art. 2.

Il credito contributivo relativo alla tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si intende riferito alla sola tredicesima mensilità corrisposta nell'anno 1977.

Le norme di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge di conversione 5 agosto 1978, n. 502, vanno interpretate nel senso che la riduzione e la esenzione contributiva ivi previste non si applicano alla tredicesima mensilità né ad altre eventuali mensilità aggiuntive.

Art. 3.

Nei casi in cui le denunce previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, risultino inesatte o incomplete, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste dai citati articoli 4, commi secondo e quarto, e 30, qualora il datore di lavoro provveda a rettificare o ad integrare, spontaneamente o comunque entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati forniti con le denunce stesse.

Art. 4.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati, è prorogato, limitatamente alle denunce relative all'anno 1978, dal 31 marzo 1979 al 30 giugno 1979.

Alla stessa data è prorogato il termine di cui al primo periodo del quarto comma del predetto articolo 4, per quel che concerne la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro, della copia della denuncia nominativa riferentesi al 1978.

Art. 5.

Le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7

aprile 1977, n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 6.

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;

b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;

d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli.

Art. 7.

I lavoratori, che pur non sussistendone le condizioni e non avendone i requisiti abbiano usufruito di trattamenti previdenziali e assistenziali previsti per il settore agricolo per periodi di competenza antecedenti al 1° gennaio 1979, sono esonerati dal rimborso delle prestazioni corrisposte dall'INPS e dall'INAM.

Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 8.

Non sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le disposizioni legislative e gli atti deliberativi approvati dagli organi di vigilanza che prevedono l'attribuzione delle funzioni, o la nomina, di vice direttori generali negli enti pubblici di cui alla tabella annessa alla suddetta legge.

Agli interessati si applica il trattamento previsto dalla nota in calce alla tabella 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — MALFATTI — VISENTINI — PANDOLFI — NICOLAZZI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 31 marzo 1979, n. **93**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *i primi due commi sono sostituiti dai seguenti*:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non può avvenire prima del 1° gennaio 1980.

La data di esecuzione è fissata con decreto dal pretore, su istanza del locatore, nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 30 giugno 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 31 dicembre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 marzo 1981.

All'articolo 1 *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, è fissata 15 mesi dopo la data di esecutorietà del provvedimento stesso.

Dopo l'articolo 1 *è aggiunto il seguente*:

Art. 1-*bis*. — L'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è modificato come segue:

dopo le parole: « negli articoli 67, 70 e » aggiungere: « , ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo »;

dopo il primo periodo aggiungere: « Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la necessità del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio »;

alla fine dell'ultimo periodo aggiungere le parole: « nonché quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma ».

All'articolo 2, *nel primo comma, alinea introduttivo, la parola*: « articolo » *è sostituita dalle seguenti*: « articolo 1 »; *nel secondo comma, le parole*: « 1° gennaio 1976 », *sono sostituite dalle seguenti*: « 1° luglio 1975 », *e le parole da*: « Tuttavia », *sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti*: « Tuttavia per i provvedimenti previsti al n. 1) del primo comma, se la morosità è sanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 4 ».

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-*bis*. — Nei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti nonché nei comuni con essi confinanti, l'esecuzione dei provvedimenti, previsti al n. 1) dell'articolo 2, emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito complessivo netto, riferito alla somma dei redditi imputati agli stessi e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare, sia inferiore, per l'anno 1977, a lire otto milioni è sospesa fino al 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allorquando il conduttore sia rimasto nella detenzione dell'immobile.

L'esecuzione dei provvedimenti indicati nel comma precedente, qualora la morosità sia stata interamente sanata nel termine previsto nello stesso comma, è fissata dal pretore non prima del 1° aprile 1981 ed entro il 31 dicembre 1981. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del presente decreto nonché degli articoli 59, 60 e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3. — La data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'articolo 1 è fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, se il locatore dichiara, sotto la propria responsabilità e indicandone i motivi, di avere la urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.

Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi del comma precedente e che, nel termine di tre mesi dalla avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, del coniuge o dei genitori o dei figli, ovvero che, entro due anni dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazione della quale ha allegato la necessità, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 3-*bis*. — Il decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati negli articoli precedenti che sono fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore è comunicato alla competente commissione assegnazione alloggi prevista all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La commissione assegnazione alloggi modifica d'ufficio le graduatorie per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica dopo aver attribuito ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente, il punteggio stabilito dal n. 10) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi tali provvedimenti, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, possono avanzare domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al competente comune, anche se è scaduto il termine di cui all'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, alle persone, contemplate nel decreto del pretore che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma divenuti esecutivi prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni, è riservata una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

La disposizione del precedente comma si applica sino al 31 marzo 1981.

Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

Art. 4-*bis*. — Per i periodi di imposta 1979, 1980, 1981 e relativamente alle unità immobiliari urbane destinate ad abitazione, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata all'80 per cento.

L'aumento indicato al precedente comma non si applica alle unità immobiliari per le quali siano state rilasciate licenza edilizia, concessione o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché, per le nuove abitazioni, per i primi 12 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità. Non si applica altresì alle unità immobiliari situate nei comuni ed alle condizioni indicate dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 4-*ter*. — Nei comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, per il tramite delle competenti prefetture e sentito il sindaco, al pagamento di una somma non superiore a L. 500.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta per sanare la morosità, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel n. 1) dell'articolo 2 ed il cui reddito per l'anno 1977, riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti.

La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere proposta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, al prefetto competente che, accertato il ricorrere delle condizioni previste nel comma precedente, nonché il pagamento, anche contestuale, della somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario il contributo concesso.

Art. 4-*quater.* — Gli enti pubblici previdenziali, con esclusione della Cassa nazionale del notariato, e le società ed enti assicurativi che sono tenuti per legge, per statuto o per disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, devono mensilmente rendere pubblico, mediante l'affissione di apposito avviso presso il comune e la pretura nel cui mandamento è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che si siano rese o che si rendano disponibili.

Le unità immobiliari indicate nel comma precedente non possono essere locate se la loro disponibilità non è stata resa pubblica con le modalità indicate nel primo comma.

Nella locazione delle stesse unità immobiliari gli enti e le società indicate nel primo comma devono dare priorità a coloro che ne abbiano fatto richiesta e che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2.

Art. 4-*quinquies.* — All'onere di cui all'articolo 4-*ter*, valutato in lire 2.000 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1291 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Asiago » già classificato a denominazione tipica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1955, n. 1269, ed in particolare, l'art. 2 con il quale è stata riconosciuta la « denominazione tipica » del formaggio « Asiago »;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della « denominazione di origine » del detto formaggio « Asiago »;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168, del 17 giugno 1978;

Considerato che il formaggio « Asiago », già riconosciuto a « denominazione tipica » ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della « denominazione di origine » in luogo della « denominazione tipica », in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio « Asiago »;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, la denominazione del formaggio « Asiago » è riconosciuta come denominazione di origine e, pertanto non è più da considerare « tipica ».

Art. 2.

La denominazione di origine « Asiago » è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

Asiago d'allevo: formaggio semigrasso a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte di vacca di due mungiture, di cui una scremata per affioramento o di una sola mungitura parzialmente scremata pure per affioramento e ad acidità naturale o indotta con aggiunta di fermenti.

E' salato a secco o in salamoia leggera e viene usato da tavola e da grattugia. Può essere denominato mezzano o vecchio a seconda delle caratteristiche dovute alla stagionatura che può arrivare a due anni;

forma cilindrica a scalzo basso, diritto o quasi diritto, con facce piane o quasi piane;

peso medio della forma: da 8 a 12 kg con variazioni in più o in meno in rapporto alle condizioni tecniche di produzione e al periodo di stagionatura;

dimensioni: altezza cm 9/12, diametro cm 30/36, con variazioni in più o in meno per entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta liscia, regolare;

pasta: compatta, con occhiatura sparsa di piccola e media grandezza, di colore leggermente paglierino, di sapore dolce per il formaggio mezzano; granulosa, con occhiatura sparsa di piccola o media grandezza, di

colore paglierino o leggermente paglierino a spaccatura concoide, fragrante e di sapore caratteristico per il formaggio vecchio;

grasso sulla sostanza secca: minimo 24 per cento.

Asiago pressato: formaggio grasso a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte di vacca di due mungiture o di una sola, ad acidità naturale o indotta con aggiunta di fermenti.

La salatura avviene in pasta e può essere ultimata dopo la pressatura.

La maturazione si effettua in 20/40 giorni dalla fabbricazione.

E' usato soltanto da tavola;

forma cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso con facce piane o quasi piane;

peso medio della forma: da kg 11 a 15 con variazione in più o in meno in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

dimensione: altezza cm 11/15, diametro cm 30/40 con variazioni in più o in meno per entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta sottile ed elastica;

pasta di colore bianco o leggermente paglierino, unita al taglio con occhiatura marcata e irregolare, sapore delicato e gradevole;

grasso sulla sostanza secca: minimo 44 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione del formaggio a denominazione di origine « Asiago » comprende:

provincia di Vicenza: tutto il territorio;

provincia di Trento: tutto il territorio;

provincia di Padova: il territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce e Rovolon;

provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto in provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano-Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada statale n. 53 « Postumia ». Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua intersezione con l'autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della provincia di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 190

(3043)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Abruzzo »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Alfredo Sabella;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dello interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Agatino Neri, dirigente generale-prefetto, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo in sostituzione del dott. Alfredo Sabella, a decorrere dal 15 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 177

(2986)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1977, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Campania »;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1977, con il quale il dott. Nestore Fasano è stato nominato, a decorrere dal 21 dicembre 1977, membro effettivo della suddetta commissione, in sostituzione del vice prefetto dott. Roberto Amato;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Nestore Fasano;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dello interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Antonio Contardi, dirigente generale-prefetto, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania, in sostituzione del dott. Nestore Fasano, a decorrere dal 15 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 179

(2987)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il proprio decreto di data 14 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1975, registro n. 4 Sanità, foglio n. 229, con il quale è stato nominato componente della suddetta commissione il dott. ing. Filippo Rossi, presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la nota n. 882 del 24 novembre 1978 della presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la quale si è avuta comunicazione che il dott. ing. Ettore De Coro riveste attualmente la carica di presidente della seconda sezione di detto Consiglio;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. ing. Filippo Rossi con il dott. ing. Ettore De Coro, nell'ambito della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. ing. Ettore De Coro, presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e di cui all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1979
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 245

(2969)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick - Napoletana Cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nick - Napoletana Cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978 e 14 novembre 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lovaranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1978 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick - Napoletana Cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli) è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3064)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, in Milano, stabilimenti in Formia, Limbiate e Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Formia (Latina), Limbiate e Gorgonzola (Milano);

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 7 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Roma e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Formia (Latina), Limbiate e Gorgonzola (Milano), è prolungata fino all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3061)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Madonna delle grazie », in Quindici, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 10 marzo 1978, con il quale sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Madonna delle grazie », con sede in Quindici (Avellino), ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, e il prof. Antonio Carlo Mimola ne è stato nominato commissario governativo per il periodo di sei mesi, con i poteri del consiglio di amministrazione e con il compito di normalizzare la situazione dell'ente;

Visto il decreto ministeriale in data 30 ottobre 1978, con il quale i poteri del suddetto commissario governativo sono stati prorogati fino al 10 marzo 1979;

Vista la lettera del commissario governativo in data 17 dicembre 1978, dalla quale risulta l'impossibilità della regolarizzazione della vita della società la cui situazione patrimoniale presenta un attivo di circa cinquantamilioni contro un passivo di lire centosedicimilioni;

Considerato che le attività della cooperativa in oggetto non sono sufficienti al pagamento dei debiti della stessa;

Ritenuta quindi la necessità di sottoporre l'ente in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Madonna delle grazie », con sede in Quindici (Avellino), costituita per rogito notaio Capasso in data 22 marzo 1968, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il professore Antonio Carlo Mimola ne è nominato commissario liquidatore con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(3031)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Camiceria Nuovo Giglio, in S. Egidio alla Vibrata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimenti a S. Egidio alla Vibrata, Ancorano e Controguerra (Teramo);

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 giugno 1978 al 2 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimenti a S. Egidio alla Vibrata, Ancorano e Controguerra (Teramo), è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Racale

Con decreto 29 gennaio 1979, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 1262, sita nel comune di Racale (Lecce), località Torre Suda, riportata in catasto del suddetto comune al foglio n. 8, particella n. 52.

(2423)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vibo Valentia Marina

Con decreto 31 gennaio 1979, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato la zona e l'insistente manufatto demaniale marittimo della superficie di mq 552, ubicati in Vibo Valentia Marina (Catanzaro), località « Pennello », riportati per mq 125 al nuovo catasto territoriale del comune di Vibo Valentia al foglio di mappa n. 1, particella n. 77 e per mq 427 al nuovo catasto edilizio urbano dello stesso comune al foglio n. 34, particella 77/1/2/3.

(2424)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Francavilla al Mare

Con decreto 31 gennaio 1979, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona demaniale marittima di mq 920, sita nel comune di Francavilla al Mare (Chieti), riportata in catasto dello omonimo comune al foglio n. 9, particella n. 1312 per mq 440 e particella n. 1277 per mq 480.

(2425)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della soc. Cooperativa di consumo a r.l. fra gli agenti ferrovieri di Cremona e provincia, in Cremona, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1979 il rag. Giovanni Raja è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa di consumo a r.l. tra gli agenti ferrovieri di Cremona e provincia, in Cremona, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 10 luglio 1978, in sostituzione del rag. Lionello Zanoli, dimissionario.

(2426)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1978, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1978, registro n. 11 Industria, foglio n. 282, è stato approvato il nuovo statuto della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, in Roma, eretta in ente morale con regio decreto 26 febbraio 1925, n. 263.

(2602)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 6061 in data 27 novembre 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Bari, nell'informare che il prof. Antonio Patroni Griffi, componente effettivo di quella commissione, ha rassegnato le dimissioni, propone la sostituzione dello stesso con il prof. Vincenzo Perchinunno;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Vincenzo Perchinunno, nato a Bari il 29 ottobre 1934, assistente ordinario e professore incaricato stabilizzato di procedura penale presso l'Università degli studi di Bari, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bari in sostituzione del prof. Antonio Patroni Griffi.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1979
Registro n. 7 *Giustizia, foglio n.* 61

(2886)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1979, n. 7.

Commissioni giudicatrici dei concorsi in materia sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 1° *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 77, 79, 81, 83, 85, 89, 90, 96, 99, 110, 112 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato con legge 18 aprile 1975, n. 148, per quanto concerne la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di assunzione di personale presso gli enti ospedalieri, qualora delle commissioni debbano far parte, su designazione della Regione, funzionari medici con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico, a primo dirigente medico, o qualifica corrispondente, i medesimi possono essere sostituiti, su designazione del presidente della giunta regionale da:

funzionari medici dipendenti dalla Regione con qualifica funzionale di dirigente;

ufficiali sanitari titolari nei comuni delle Marche;

sovraintendenti sanitari e direttori sanitari dipendenti dagli enti ospedalieri delle Marche.

Art. 2.

Nelle commissioni giudicatrici dei concorsi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere *h*) e *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, in luogo dei funzionari dei ruoli tecnici o amministrativi dello Stato partecipano funzionari della regione Marche.

Agli effetti della presente legge, si tiene conto della corrispondenza fra le qualifiche statali e regionali specificate dalla tabella *C* allegata alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 12.

Qualora nelle commissioni di cui al primo comma debbano far parte funzionari regionali medici o veterinari, i medesimi possono essere sostituiti da medici o veterinari di ruolo in servizio presso i comuni o consorzi di comuni delle Marche.

Art. 3.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del presidente della giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, sono compilati gli elenchi dei funzionari medici o veterinari che possono essere designati dalla Regione a far parte delle commissioni di cui agli articoli 1 e 2, terzo comma, della presente legge.

Entro la stessa data la giunta regionale, con apposita deliberazione indica i funzionari che possono far parte delle commissioni previste dalla presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 29 gennaio 1979

MASSI

(1475)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1979, n. 3.

Compensi per i componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo e delle minorazioni visive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 7 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di una organica disciplina della materia, ai sensi dell'art. 27, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge detta norme di organizzazione e di spese relative alle commissioni sanitarie previste delle leggi 26 maggio 1970, n. 381 e 27 maggio 1970, n. 382.

Art. 2.

Le commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo e delle minorazioni visive ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 e 27 maggio 1970, n. 382, sono autorizzate ad eccedere il numero massimo di sedute di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, fino all'esaurimento di tutte le istanze già pervenute alla data della presente legge.

Art. 3.

Ai sanitari componenti le commissioni per l'accertamento del sordomutismo e delle minorazioni visive è corrisposto per ogni giornata di seduta il gettone di presenza integrativo di L. 5000, oltre il compenso di L. 1000 per ogni soggetto sottoposto a visita.

Art. 4.

L'onere di cui alla presente legge, valutabile in L. 1.700.000, farà carico per l'esercizio 1978 al cap. 550 del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità, e per gli esercizi successivi allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 febbraio 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1979, n. 4.

Criteri generali in materia di rilascio di autorizzazioni alla installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 7 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo primo

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Art. 1.

Subdelega ai comuni e nuove concessioni

La Regione, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, subdelega ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di distributori di carburanti, salvi i casi espressamente previsti nella presente legge.

Nessuna nuova concessione relativa ad impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione può essere assentita fino al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Modifiche e potenziamenti

Fino a quando non sarà approvato dalla Regione il piano di razionalizzazione e ristrutturazione dei distributori di carburanti, possono essere autorizzate dai comuni soltanto quelle modifiche ad impianti già esistenti e funzionanti che non consistono nell'installazione di nuove colonnine e nell'aumento dei prodotti erogabili e limitatamente a quei casi in cui le modifiche stesse servono a rendere più funzionanti gli impianti nell'interesse generale dell'utenza.

Le modifiche da autorizzare possono, pertanto, consistere nella sostituzione di colonnine ad un solo erogatore con altre a doppia erogazione per uno stesso prodotto, nella sostituzione di serbatoi con altri di maggiore capacità e nell'installazione di nuovi serbatoi.

La modifica da autorizzare può consistere, inoltre, nel cambio di destinazione degli erogatori e/o dei serbatoi tra i prodotti di cui già è consentita la vendita, senza diminuire il numero dei prodotti già erogati, quando ciò risponda ad una effettiva esigenza dell'utenza. La modifica può anche consistere nel cambio di destinazione degli erogatori e/o dei serbatoi tra i prodotti senza diminuire il numero dei prodotti stessi, quando ciò risponda ad una effettiva esigenza dell'utenza. E' consentito anche il cambio di destinazione tra carburanti liquidi e gas di petrolio liquefatto.

Costituisce potenziamento dell'impianto, come tale soggetto a concessione, l'aumento del numero degli apparecchi erogatori o l'aumento dei prodotti erogabili.

Fino alla data di approvazione del citato piano regionale il potenziamento di un impianto può essere autorizzato da parte del comune soltanto in occasione della contemporanea chiusura di altro impianto esistente ed operante nel territorio dello stesso comune.

Fino a quando non sarà approvato il citato piano regionale può essere autorizzato dal comune l'installazione di apparecchiature self-service unicamente presso gli impianti che effettuano il servizio notturno e soltanto qualora il punto prescelto per tale nuova applicazione risulti esterno ad una zona delimitata da una circonferenza con raggio almeno 300 ml da un impianto già fruente di tale servizio o distante da questo non meno di 1000 ml su una stessa direttrice. In caso di rinuncia da parte del concessionario a prestare il servizio notturno, l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature self-service deve essere revocata.

Art. 3.

Trasferimenti e concentrazioni

Le domande di trasferimento degli impianti stradali per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione ad altra località ubicata in comune diverso della stessa provincia vanno presentate in carta bollata al comune di destinazione corredate, oltre a quanto prescritto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, del nulla osta al trasferimento da parte del consiglio comunale di provenienza, tenuto conto del carattere di servizio pubblico dell'impianto.

Analoga procedura e prescritta per la concentrazione di due o più impianti, situati in comuni diversi della stessa Regione, in un unico impianto.

E' vietato il trasferimento di impianto per la distribuzione di carburanti tra comuni di province diverse.

Sino all'approvazione del citato piano regionale, l'autorizzazione per il trasferimento o la concentrazione di impianti può essere concessa dai comuni nell'osservanza dei criteri e delle modalità che seguono.

L'autorizzazione per il trasferimento può essere rilasciata solo se si tratta di impianti già installati ed in attività o, comunque idonei al funzionamento e per i quali nell'ultimo triennio non sia stato disposto l'aumento degli apparecchi erogatori o dei prodotti erogabili.

In occasione del trasferimento non può essere consentito il potenziamento dell'impianto, nè sono possibili trasferimenti parziali di impianti anche quando i singoli erogatori o prodotti di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni e autorizzazioni.

Nel provvedimento di autorizzazione al trasferimento, quando si tratti di trasferimenti volontari, deve essere inserita, apposita clausola che, con riferimento all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, stabilisce il divieto di potenziare l'impianto trasferito per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del provvedimento stesso.

Il trasferimento dell'impianto, se fuori dei centri abitati, può essere autorizzato soltanto qualora il punto prescelto per la nuova ubicazione risulti esterno ad una zona delimitata da una circonferenza con raggio di almeno tre chilometri da un impianto preesistente, ovvero distante da questo non meno di dieci chilometri su una stessa direttrice.

Per gli erogatori di gas di petrolio liquefatto tali valori si intendono triplicati.

All'interno dei centri abitati il trasferimento può essere ammesso in nuove aree di espansione residenziale o di traffico nell'ambito di localizzazioni previste dagli strumenti urbanistici, non idoneamente servite.

Le autorizzazioni concesse entro le distanze di cui ai precedenti commi rispetto al confine comunale devono essere immediatamente notificate al comune limitrofo.

Le concentrazioni di due o più impianti in un unico impianto devono essere incoraggiate e le domande, tese a realizzarle, accolta in via prioritaria.

L'autorizzazione alla concentrazione, comportante la chiusura di impianti situati in altri comuni della Regione è accordata con la condizione che sia integrata con il provvedimento di chiusura dei preesistenti impianti. Detta chiusura è disposta con provvedimento del comune di provenienza a domanda dell'interessato.

I sindaci concedono le autorizzazioni previa acquisizione dei pareri sui singoli progetti da parte dei vigili del fuoco e dell'U.T.I.F., competenti per territorio, nonchè dell'ufficio commercio della Regione e di ogni altro ente e/o ufficio direttamente interessato.

Analoga procedura dovrà essere seguita dai comuni ai fini dell'installazione o dell'esercizio di impianti per la distribuzione di carburanti destinati esclusivamente al rifornimento di natanti.

Nel caso di concentrazione di impianti sarà acquisito anche il preventivo parere della commissione, di cui all'art. 12.

Art. 4.

Impianti ad uso privato

L'autorizzazione all'installazione degli impianti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, fatta eccezione degli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà della pubblica amministrazione, è rilasciata dai comuni solo in presenza, di reali e comprovate necessità.

Gli impianti, costituiti da uno o più serbatoi collegati a colonnine ovvero ad altre apparecchiature per il prelievo e la misurazione del carburante, devono essere installati nel piazzale di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili di proprietà delle imprese private interessate all'impianto.

L'autorizzazione dovrà essere preceduta dall'accertamento delle effettive necessità delle ditte interessate, prendendo in considerazione oltre la consistenza del parco automezzi, anche l'importanza dell'attività svolta e la sua natura.

Analoghi accertamenti dovranno essere disposti in occasione del rinnovo dell'autorizzazione.

Nei provvedimenti di autorizzazione, da rilasciare sentito il preventivo parere dell'ufficio commercio della Regione, nonchè del Comando dei vigili del fuoco e dell'U.T.I.F., competenti per territorio, dovrà essere esplicitamente indicata la destinazione dell'impianto all'uso privato per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di proprietà dell'impresa interessata, nonché l'espresso divieto di cessione del carburante a terzi, a titolo oneroso o gratuito, pena la revoca immediata, in caso di inosservanza, dell'autorizzazione stessa.

Art. 5.

Ultimazione lavori

La norma e il termine di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, si intendono estesi ai provvedimenti relativi a trasferimenti, concentrazioni, modifiche o potenziamenti degli impianti.

Nei casi in cui non vengano rispettati dai concessionari i termini per l'ultimazione dei lavori, qualora almeno un mese prima della scadenza non venga richiesta la proroga, le autorizzazioni di cui al comma precedente devono essere dichiarate decadute.

La proroga ha la durata massima di sei mesi. Oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentati casi di forza maggiore.

Ad ultimazione dei lavori, gli impianti devono essere collaudati, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, da apposita commissione nominata dal sindaco del comune interessato, della quale devono fare parte comunque:

un rappresentante dell'ufficio commercio della Regione, un rappresentante dell'U T I.F. ed un rappresentante dei vigili del fuoco.

un impiegato del comune interessato, possibilmente un tecnico, svolge le funzioni di segretario della citata commissione.

Art. 6.

Sospensione dell'attività - Decadenza - Revoca

Le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti possono essere accolte dai comuni solo per motivi che determinano un'oggettiva impossibilità di esercizio

Le sospensioni per impianti ubicati in località ad intenso movimento turistico stagionale, salve ed impregiudicate le esigenze dell'utenza residente nelle stesse località, possono essere autorizzate solo per brevi e determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a sei mesi per ogni anno.

Per gli impianti, la cui inattività non sia stata autorizzata, deve essere disposta, previa diffida, la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione.

Analogo provvedimento di decadenza della concessione deve essere disposto, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, ovvero nei casi in cui siano state apportate agli impianti modifiche non autorizzate preventivamente o siano state date agli stessi destinazioni diverse da quelle assegnate.

La revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concescondizioni e delle modalità indicate all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

La revoca della concessione di suolo pubblico, deliberata dal comune con atto del consiglio comunale, comporta la revoca del provvedimento di autorizzazione o di concessione

dell'impianto di distribuzione di carburanti che su tale suolo insiste, sempre nel rispetto di quanto disposto dal citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 7.

Rinnovi

Ai fini del rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni la data di scadenza viene desunta da quella del decreto originario, salvo che in eventuali successivi provvedimenti tale data risulti esplicitamente posticipata.

Per gli impianti che insistono su suolo pubblico o demaniale, il rinnovo rimane subordinato al preventivo ad esplicito assenso delle amministrazioni proprietarie interessate.

Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo deve essere sempre preceduto dall'accertamento dei requisiti soggettivi del concessionario ed oggettivi dell'impianto.

Per quanto riguarda il titolare della nuova concessione è necessario che lo stesso:

sia provvisto della prescritta capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

risulti proprietario dell'impianto;

abbia gestito l'impianto per almeno tre anni, qualora la gestione sia stata effettuata in forma diretta.

In merito agli elementi oggettivi dell'impianto si rileva che non potranno essere rinnovate dai comuni concessioni relative ad impianti il cui erogato di vendita sia stato nell'anno 1976 inferiore a litri 100.000, ai sensi di quanto prescritto nel punto 2) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1978.

Per gli impianti situati nei perimetri dei centri storici, definiti dagli strumenti urbanistici, o su marciapiedi dei centri abitati, il rinnovo è concesso. Si dovrà comunque preventivamente procedere all'accertamento della compatibilità della installazione con i valori storici ed ambientali e con il regolare deflusso della circolazione stradale. In caso di accertata incompatibilità dovrà essere proposto ai titolari il trasferimento in altra zona, secondo le prescrizioni sancite nel punto 4) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello 8 luglio 1978.

Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dovrà essere sempre preceduto dall'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto, risultante da verbale di collaudo redatto dalla apposita commissione di cui al precedente art. 5.

In tutti i casi in cui le domande di rinnovo non possono essere accolte perchè prodotte fuori dei termini stabiliti o per altri motivi inerenti agli accertamenti dei requisiti soggettivi o di quelli tecnici, deve essere disposta la chiusura degli impianti.

Analogo provvedimento deve essere adottato per gli impianti per i quali non sia stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione nei termini stabiliti o che risultino inattivi alla data della scadenza.

Art. 8.

Concessione ai profughi

In deroga a quanto previsto dall'art. 1 e, a norma del disposto dell'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, i profughi che chiedono di poter riprendere la stessa attività già legalmente esplicata nei territori di provenienza hanno diritto di ottenere la concessione per installare ed esercire impianti stradali di distribuzione carburanti, purchè siano in grado di dimostrare, con apposita documentazione dell'autorità consolare, di essere stati titolari di licenza per l'esercizio di un impianto analogo nei Paesi di provenienza.

Nei provvedimenti di concessione dovrà essere contenuta una apposita clausola che preveda l'obbligo della gestione diretta dell'impianto da parte del titolare ed il divieto del trasferimento a terzi della concessione stessa per almeno nove anni dalla data del suo rilascio.

Art. 9.

Accesso agli impianti

Oltre ai funzionari delle amministrazioni statali, interessate al controllo ed alla vigilanza degli impianti a norma delle vigenti disposizioni in materia, i funzionari regionali ed i rilevatori di dati, regolarmente autorizzati, hanno libero accesso agli impianti medesimi.

Art. 10.

Trasferimento della concessione

Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione in daso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti a norma dell'art. 16, decimo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, il proprietario deve presentare domanda in carta bollata al comune competente per territorio, secondo le modalità dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ovvero, qualora risulti proprietario di impianti, ubicati in comuni diversi della Regione, alla giunta regionale.

Anche le domande indirizzate alla giunta regionale devono essere presentate ai comuni in cui sono situati i relativi impianti; i comuni provvederanno ad inoltrare dette domande alla giunta regionale, allegando un proprio motivato parere.

La giunta regionale adotterà il proprio provvedimento, sentita la commissione di cui all'art. 12.

Art. 11.

Concessione ai comuni

La concessione ai comuni, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, è accordata dalla giunta regionale, sentita la commissione, di cui all'articolo 12.

Art. 12.

Commissione consultiva regionale

E' costituita presso la Regione una commissione consultiva composta da:

Presidente:

assessore regionale alle attività produttive.

Componenti:

ingegnere capo dell'U.T.I.F. competente per territorio o suo rappresentante;

comandante dei vigili del fuoco competente per territorio o suo rappresentante;

presidente dell'unione regionale delle camere di commercio o suo rappresentante;

un rappresentante dell'Unione petrolifera;

un rappresentante dell'Associazione nazionale industria chimica;

un rappresentante dell'Associazione nazionale commercio petroli;

un rappresentante dell'ENI;

un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale a carattere nazionale della categoria dei gestori nella provincia interessata;

un rappresentante dell'Associazione distributori G.P.L.;

un rappresentante della Federazione nazionale distributori e trasportatori di metano;

un rappresentante dell'ACI;

un rappresentante dell'ANCI.

Alle sedute della commissione partecipa, inoltre, il sindato o l'assessore delegato dal comune interessato alle domande da esaminare.

Il presidente della commissione può sentire, nel corso di ciascuna riunione, esperti del settore o i richiedenti interessati alle pratiche in esame.

Le sedute della commissione, che debbono formare oggetto di regolare convocazione, possono essere considerate valide in presenza di almeno un terzo dei componenti.

La commissione esprime pareri preventivi non vincolanti.

Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da un funzionario del dipartimento regionale alle attività produttive - ufficio commercio.

Per quanto non previsto nei « criteri » sopra esposti si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative statali vigenti in materia.

Titolo secondo

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE ESCLUSI GLI IMPIANTI AUTOSTRADALI.

Art. 13.

Orario giornaliero

I comuni, data l'esigenza di uniformità del servizio a garanzia dell'utenza, devono di norma fissare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distrubuzione dei carburanti dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19 nel periodo invernale; dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20 nel periodo estivo. L'inizio e la durata dei periodi vengono determinati corrispondentemente alla fissazione dell'ora legale.

I comuni, nel caso di comprovate necessità, nel rispetto del limite massimo di ore di apertura sopra determinato, pos-

sono discostarsi dagli orari indicati al primo comma per un periodo massimo di 30 minuti per ciascuna apertura e chiusura anche limitatamente ad una parte del territorio comunale. In tal caso i comuni devono notificare in tempo utile, e comunque non più tardi di dieci giorni, il provvedimento di deroga ai singoli gestori.

Art. 14.

Turni di riposo

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata l'apertura degli impianti in ragione del 25 % di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

Nei comuni o in frazioni di comuni particolarmente isolate ove siano esistenti e funzionanti tre o due impianti, detta percentuale può essere portata rispettivamente al 30 % o al 50 %.

In base alla valutazione degli interessi dell'utenza, in comuni o in frazioni di comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto, può essere determinata l'esenzione dalla chiusura domenicale e festiva.

Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo a quello in cui è stato effettuato il turno.

Art. 15.

Turni notturni

Il servizio notturno viene svolto nell'ambito del territorio provinciale, da un numero di impianti non inferiore al 3%. Esso ha inizio, dopo 3 ore dalla chiusura pomeridiana nel periodo invernale, dopo due ore e trenta nel periodo estivo e termina in corrispondenza con l'apertura antimeridiana.

I comuni concedono l'autorizzazione al servizio notturno in base a calendari elaborati annualmente dalla giunta regionale - ufficio commercio, sentiti i comuni di ogni singola provincia e gli operatori economici del settore, affinché vengano rispettate:

1) l'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani e sulle vie di accesso ai centri abitati;

2) la rotazione dei punti-vendita abilitati ai turni soprattutto se in presenza di richieste superiori alla percentuale sopraindicata.

L'autorizzazione al turno notturno deve tenere nel massimo conto la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico motorizzato, con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi e alle persone, nonchè alle condizioni di sicurezza fornite agli operatori addetti al servizio.

Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro, ivi compreso il servizio telefonico, offerte dal punto di vendita.

Per evitare squilibri nel funzionamento del servizio notturno e disservizi per l'utenza motorizzata potranno essere autorizzati a svolgere il servizio notturno gli impianti già abilitati alla data del 31 dicembre 1977.

I gestori degli impianti che osservano il turno di chiusura, sono tenuti ad esporre in modo ben visibile per gli utenti un cartello indicante la più vicina stazione di servizio aperta.

Art. 16.

Esenzioni

I criteri di cui alla presente legge si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione, quali: le benzine, le miscele, il gasolio, il gas di petroli liquefatti e il metano.

A richiesta degli interessati, gli impianti di distribuzione del gas e del metano possono essere esentati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonchè dei turni di chiusura di cui agli articoli 14 e/o 15 a condizione che eroghino esclusivamente detti prodotti nei periodi di esenzione.

Possono essere autorizzate esenzioni temporanee dalle limitazioni di orario o dalla osservanza dei turni di cui agli articoli 14 e/o 15, nei seguenti casi:

per manifestazioni di interesse savraccomunale che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata quali fiere, mercati, gare sportive e celebrazioni, limitatamente alla durata delle predette manifestazioni;

per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale;

per consentire la regolarità del servizio nelle località di particolare interesse turistico, limitatamente ai periodi di maggiore afflusso.

Inoltre, a richiesta dei concessionari e d'intesa con i gestori interessati, possono essere autorizzate le stesse esenzioni temporanee, innanzi previste, per gli impianti aventi le caratteristiche specificate nell'art. 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1974, posti, al di fuori dei centri abitati, su strade di grande comunicazione o su raccordi autostradali.

Art. 17.

Ferie

Su domanda dei concessionari e di intesa con i gestori degli impianti, i comuni autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.

Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a criterio di fruizione graduale che preveda, comunque, l'apertura degli impianti in ragione tale da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonchè lo svolgimento dei turni domenicali e notturni.

Art. 18.

Impianti con apparecchiature a moneta o a lettura ottica

Per gli impianti di distribuzione dotati di apparecchiature a moneta o a lettura ottica, dovrà essere determinata l'esclusione dall'osservanza degli orari e dei turni festivi e notturni, alla condizione però che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore; l'inosservanza a tale norma comporta l'automatica decadenza da dette esclusioni.

Art. 19.

Procedure

I comuni sono tenuti a sentire, per i provvedimenti innanzi esposti, i pareri delle aziende petrolifere interessate ai rifornimenti dei punti di vendita siti nei comuni, dei rappresentanti sindacali della categoria dei gestori, dei rappresentanti degli utenti (es. ACI, ecc.).

Art. 20.

Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative contro i provvedimenti, adottati dai comuni in materia, sono irrogate dal sindaco del comune, competente per territorio, ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, con la procedura prevista dalla legge n. 706/75 e dalla legge regionale 28 marzo 1978, n. 15.

Art. 21.

In ottemperanza di quanto disposto dal punto 16) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1978, i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione - ufficio commercio, copia dei provvedimenti adottati ai sensi della presente legge.

Art. 22.

E' abrogata la deliberazione del consiglio regionale, n. 444 del 22 giugno 1978.

Art. 23.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 febbraio 1979

VERRASTRO

(1397)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790910)